

di pagarli (8). In fiera di Novi, Caius estingue il primo cambio versando i 1000 scudi di marche, e poi se ne procura altrettanti da un banchiere, con la consegna a questi di una cedola, tratta su Secundus; reciprocamente, Titius riscuote anzitutto i 1000 scudi di marche del primo cambio e li cede poi ad altro banchiere per ottenere da questi una cedola, da rimettere a Primus; se in Novi il corso del cambio è di 120 scudi d'argento per 100 di marche, la somma delle nuove cedole ammonta a 1200 scudi d'argento. I due contraenti usano spesso servirsi di un medesimo agente, a cui l'uno trae e l'altro rimette. L'agente è invitato a pagare « a sè stesso »: in un primo tempo, dovendo estinguere il cambio indirizzatogli, egli addebita il traente e accredita il rimettente; in un secondo tempo, ritornando le somme con una nuova tratta sul debitore e una nuova rimessa al creditore, procede allo storno delle precedenti registrazioni.

Più complesso è il cambio di ricorso, perchè « tiene la conditione di nuovo recambio » (9), obbligandosi il creditore a concedere ulteriore credito al debitore, quando scadrà la prima cedola, onde permettergli di estinguerla nel luogo dove essa è diretta. La nuova concessione di credito assume la forma di un secondo cambio e si spiega con l'esistenza di rigorose norme canoniche e statutarie, le quali esigono che il luogo di stipulazione sia diverso da quello di esecuzione: il che è appunto reso formalmente possibile con la ricorso, non ostante alcune vive opposizioni di teologi e giuristi. Senza indugiare in proposito, basterà aggiungere che il debitore può sempre impedire il secondo cambio, effettuando con propri mezzi il pagamento del primo; e può cautelarsi contro i soverchi rischi delle variazioni dei corsi, apponendo al negozio la clausola dello « interesse (o prezzo) limitato ». Ciò significa che il di più della somma ricevuta sarà pagato solo nella misura corrispondente alla oscillazione dei cambi, e non sarà comunque mai superiore ad un certo massimo. Per un esempio di ricorso, scegliamo la forma definita come « più costumata » (10). In fiera di Novi, Primus dà a cambio a Secundus 1000 scudi di marche per avere in Genova 1200 scudi d'argento; e siccome in Genova Secundus non ha nè danaro nè credito, Primus gli offre anche il suo agente Titius, il quale viene non solo incaricato di accreditare a Primus la rimessa, ma anche di addebitare la tratta a Secundus « sopra lo stesso Primus » (11). Perciò, in Genova, Titius dà esecuzione al negozio semplicemente addebitando l'uno e accreditando l'altro (12); poi, supposto che il cambio sia di 118 scudi d'argento per 100 di marche, con una sua cedola ordina a Secundus di pagare a Primus, in fiera di Novi, scudi di marche 1016.18.11.

(8) Ai due agenti spetterebbe una provvigione, che dovrebbe essere pagata da Primus a Titius e da Secundus a Caius, ma ne trascuriamo il calcolo per semplicità.

(9) PERI, op. cit., parte 1<sup>a</sup>, p. 67.

(10) PERI, op. cit., parte 1<sup>a</sup>, p. 75.

(11) Riteniamo tipico della ricorso questo addebitamento del traente sopra lo stesso rimettente; ENDEMANN (op. cit., p. 270) pone invece in rilievo l'ordine dato all'agente di pagare a sè stesso; ma si è pur visto che ciò è comune a non pochi cambi liberi.

(12) L'agente potrebbe prendere il danaro a cambio da terzi, per conto di Secundus, venendo egli garantito da Primus; ma preferisce, dicono le fonti, prenderlo « da sè medesimo, secondo il credito, che ha Dante (leggi: Primus) per la rimessa presente » (v. PERI, op. cit., parte 1<sup>a</sup> p. 81; parte 3<sup>a</sup> p. 101 e p. 129).